



TRIBUNALE ORDINARIO DI S. MARIA CAPUA VETERE

**Oggetto: determinazione del contributo unificato nei procedimenti della crisi e dell'insolvenza.
Recepimento dell'indirizzo applicativo ministeriale.**

Il Presidente del Tribunale

e

Il Dirigente Amministrativo

- Viste le note del Dipartimento Affari di Giustizia dell'8/10/2025 e del 17/03/2026 con cui il Ministero ha dato chiarimenti in risposta a quesiti concernenti il pagamento del contributo unificato nei procedimenti unitari di regolazione della crisi e dell'insolvenza;
- considerata la fattispecie oggetto dei quesiti e rilevato che le precisazioni ministeriali richiamate escludono l'assimilazione del procedimento unitario disciplinato dagli artt. 7, 40 e 41 CCII ai procedimenti camerali di cui agli artt. 737 e ss. c.p.c.;
- sentito il Direttore responsabile della Cancelleria della Seconda Sezione Civile;
- ritenuto pertanto necessario uniformare le modalità di determinazione e versamento del contributo unificato atti giudiziari dovuto per i predetti procedimenti;

DISPONGONO

che i procedimenti di accesso agli strumenti di risoluzione e regolazione della crisi e dell'insolvenza alla liquidazione giudiziale di cui agli artt. 40 e ss. del CCII sono trattati, ai fini del calcolo del contributo unificato, come procedimenti ordinari e non come procedimenti camerali.

Pertanto, il contributo unificato sarà determinato non in misura fissa ai sensi dell'art. 13 comma 1, lett. b) del D.P.R. n. 115/2002 (T.U. Spese di giustizia), bensì **in relazione al valore della causa, da individuare secondo i principi fissati dal codice di procedura civile, cioè sommando le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona.**

Ove con un medesimo ricorso la parte chieda l'attivazione di più strumenti di risoluzione della crisi/liquidazione, uno subordinato all'altro, il contributo unificato dovuto va determinato sommando tra loro il valore delle domande.

Il medesimo criterio si applica anche con riferimento:

- ai procedimenti di concordato minore di cui agli artt. 74 e ss. CCII;
- ai procedimenti di liquidazione controllata di cui agli artt. 268 e ss. CCII;
- ai procedimenti relativi alla liquidazione coatta amministrativa di cui agli artt. 297 e ss. CCII.

I ricorsi introduttivi dei procedimenti sopra indicati devono obbligatoriamente contenere la dichiarazione di valore della controversia ai fini del pagamento del contributo unificato, che è commisurato al valore della causa dichiarato, secondo quanto previsto dall'art. 13 del D.P.R. 115/2022.

In caso di omissione della dichiarazione di valore della causa, troverà applicazione, in base al comma 6 dell'art. 13 del T.U. Spese di giustizia sopra citato, il valore massimo previsto dal comma 1, lett. g) del medesimo articolo.

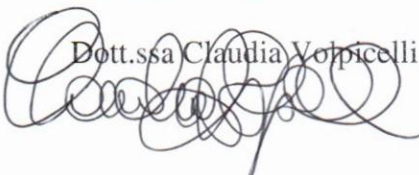
Per i procedimenti di ristrutturazione dei debiti del consumatore di cui agli artt. 67 e ss. CCII continua invece ad applicarsi il contributo unificato in misura fissa previsto dall'art. 13, comma 1, lett. b), D.P.R. n. 115/2002 (T.U. Spese di giustizia), ossia pari a euro 98,00.

Si comunichi:

- Al Presidente di Sezione della Seconda Sezione Civile per opportuna conoscenza;
- Alla Cancelleria del Ruolo Generale Civile per opportuna conoscenza;
- All'Ordine degli Avvocati;
- All'Ordine dei Commercialisti;
- All'Ufficio Innovazione per la pubblicazione sul sito istituzionale del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

Santa Maria Capua Vetere, ~~14~~10/2026

Il Dirigente amministrativo

Dott.ssa Claudia Volpicelli


Il Presidente del Tribunale

dott.ssa Giovanna Napoletano
